

**TRIBUNALE DI GENOVA****Sezione VII CIVILE- Procedure Concorsuali**

Procedura concorsuale immobiliare N. 26 / 2022 R.G

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Roberto BRACCIALINI	Presidente rel.
dott. Pietro SPERA	Giudice
dr.ssa Cristina TABACCHI	Giudice

nel procedimento RG n. 26-1/2022 relativo a apertura della liquidazione controllata del patrimonio di NAPPI STEFANO n. 3.12.1958 C.F. NPPSFN58T03D969T_

promosso dalla parte debitrice, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Nardacchione

- Parte
ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Rilevato che, con ricorso depositato il 22.11.2022, il sig. STEFANO NAPPI (persona fisica non più esercitante attività di impresa) ha chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi dell'art. 268 del CCI;

Considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente a Genova;

Considerato che, in forza dall'applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;

Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall'OCC;

Considerato che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI, salvo quanto in appresso circa la liquidazione dell'attivo;

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

Ritenuto di dover confermare il provvedimento collegiale del 28.9.2022 con cui non si è disposta sospensione della procedura esecutiva in corso nei riguardi del debitore, pervenuta alla fase dell'aggiudicazione (RGE 342/2021). La presenza di una sola offerta in sede di asta non significa che la gara senza incanto sia una "gara senza offerte", come si legge nella nota difensiva del 7.10 u.s., e la presenza di una sola offerta seriamente formulata e vagliata sta a confermare – malgrado le forme pubblicitarie a tutto campo adottate nel procedimento esecutivo – la relativa appetibilità del manufatto pignorato. D'altronde, la difesa ricorrente non ha sottoposto offerte cauzionate in grado di confutare quanto ritenuto dal Collegio circa l'improbabilità di migliore collocazione e dimostrare l'adesione di potenziali acquirenti alla valutazione proposta dall'agenzia immobiliare interpellata. Se ciò fosse, ci si dovrebbe interrogare in primo luogo sul perché tali soggetti non abbiano preso parte alla gara di cui all'avviso di vendita, il che indurrebbe fondati dubbi sulla serietà di offerte migliorative;

Considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

Rilevato che nella specie tale conferma non appare opportuna alla luce dell'omesso vaglio di circostanze decisive per la liquidazione, vale a dire:

a) la presenza di procedura esecutiva già incardinata e prossima all'aggiudicazione;

b) il riferimento a stima dell'immobile oggetto di procedura esecutiva, costituente il fondamentale "asset" positivo della liquidazione, redatta da agenzia immobiliare e affidata a semplice riferimento agli indici OMI, di fronte alla ben più affidabile, recente valutazione peritale contenuta nel fascicolo esecutivo (si veda: relazione di stima arch. MALASPINA nel proced. 342/2021 depositata il 25.1.2022);

c) il compenso richiesto dal professionista, esorbitante rispetto alla attività consulenziale e gestoria di OCC in relazione alla consistenza dei beni da liquidare e dei debiti da ristrutturare e non corrispondente a parametri dell'attivo liquidatorio – per quanto sopra detto – affidabilmente utilizzabili per il corrispondente calcolo delle spettanze.

d) la conferma degli esiti della gara conclusasi con l'aggiudicazione dell'immobile determina la non riconoscibilità di compensi per una gestione liquidatoria del compendio di maggiore consistenza, tra quanti offerti per la ristrutturazione del debito, che non sarà minimamente svolta dal precedente gestore della crisi;

Rilevato che, per quanto ovvio, si dovrà procedere nell'appropriata sede liquidatoria al riconoscimento dei compensi spettanti per il gestore sostituito in rapporto all'attività utilmente svolta fino al momento della sostituzione;

Considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto



dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

1. Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di NAPPI STEFANO n. 3.12.1958 C.F. NPPSFN58T03D969T_

2. Nomina Giudice Delegato il presidente estensore;

3. Nomina liquidatore, in luogo dell'avv. GIARMOLEO, il dr. Giancarlo STRADA referente OCC per ODCEC di Genova;

4. Ordina al debitore il rilascio dell'immobile aggiudicato al momento del deposito del decreto di trasferimento;

5. Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

6. Dispone che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1037 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

7. Dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul **sito internet del Tribunale di Genova** e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2022) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della

sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si comunichi al liquidatore, all'avv. GIARMOLEO e all'OCC designato in sostituzione dr. STRADA.

Genova, 13 ottobre 2022

Il presidente est.
Dr. Roberto Braccialini





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII CIVILE- Procedure Concorsuali

Procedura concorsuale immobiliare N. 26 / 2022 R.G

IL COLLEGIO

(DOTT. BRACCIALINI – SPERA – TABACCHI)

Vista la dichiarazione di indisponibilità manifestata dal dr. Strada, già designato a liquidatore della procedura di l.c. promossa da NAPPI STEFANO;

Visto l'elenco aggiornato dei professionisti iscritti all'albo per i gestori della crisi dell'OCC di emanazione ODCEC

**P.Q.M.
DESIGNA**

In luogo del dr. G. Strada, il dr. Marco ABBONDANZA.

Si comunichi

Genova, 21/10/2022

Il giudice
Roberto Braccialini

